



# COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-----

Oggetto: Scelta gestore servizio pubblico o libero mercato - DLgs.116/2020.

Gentile contribuente,

Il **23 marzo 2021** è entrato **in vigore** il Decreto Legge N.41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), cosiddetto "**Decreto Sostegni**".

Il provvedimento, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla **TARI** e al **termine** entro cui dovrà essere effettuata la **scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani** di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Il DLgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, all'art. 3 comma 12 prevede che: "**10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani** di cui *all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico* e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze **effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato** per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

Rilevando comunque che, per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa poiché il comma 649 della Legge 147/2013, ma anche il comma 10 dell'Art. 238 del DLgs.n°152/2006, aggiornato al 28/02/2021, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. A tal fine viene richiamato *l'art. 30, comma 5, del DL "Sostegni" che definisce quanto segue:*

"5.Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva**, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

**La scelta delle utenze non domestiche** di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve **essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.**"

Pertanto, la S.V. è pregata di comunicare entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2021 la scelta di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti, o del gestore pubblico o del libero mercato.

Nel caso la scelta dovesse ricadere sul libero mercato è obbligatorio :

- Comunicare al Comune di Trappeto, la scelta di adesione al libero mercato entro il 31/05/2021;
- Comunicare la quantità di rifiuto per tutte le frazioni da avviare a recupero;
- Comunicare gli estremi degli affidamenti ai gestori privati.

L'eventuale mancato riscontro alla presente sarà considerato come rinuncia al libero mercato, quindi, il servizio sarà svolto dal gestore pubblico secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

